



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

AREA V URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Comune di San Severo - c. 1158
REGISTRO UFFICIALE
Prot.0009061/U del 26/04/2018

San Severo, 26 aprile 2018

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
dgsalvanguardia.ambiente@pec.minambiente.it

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Foggia
Settore Assetto del Territorio
protocollo@cert.provincia.foggia.it

OGGETTO: [ID_VIP: 3933] Progetto dell'impianto solare termodinamico a concentrazione della potenza termica di 83 MWT, elettrica di 10MWe denominato "Progetto agroenergetico San Severo" – Proponente: 3SP s.r.l. - Istanza di VIA Ministeriale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Parere art. 24 c. 3.

Con nota in data 01/03/2018, acquisita al protocollo di questo ente al n. 5038 del 02/03/2018 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato l'avvio del procedimento per la Valutazione dell'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 relativa al progetto dell'impianto solare termodinamico a concentrazione sito nel Comune di San Severo (FG), denominato "Progetto agroenergetico San Severo".

Preliminarmente si fa presente che il progetto in esame è stato oggetto di Procedimento di VIA di competenza della Provincia di Foggia, concluso con Determinazione Dirigenziale n. 2057 dell'11/12/2017 di archiviazione del procedimento su istanza della società proponente, a seguito dell'espressione del parere non favorevole da parte di questo Comune, del Comitato VIA della Provincia di Foggia e della Soprintendenza Belle Arti, Archeologia e Paesaggio delle Province di Foggia e BAT.

Ad ogni buon fine si procede all'espressione del parere competenza ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il progetto in esame interessa il territorio agricolo del Comune di San Severo e ricade nella parte del territorio classificata come "**Contesto agricolo pregiato**" (art. s7.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Generale - Parte Strutturale), disciplinato come di seguito: "**Il contesto, delimitato a Nord e a Est dal Tratturo Regio e a Sud dalla lieve depressione in direzione del Torrente Triolo**", è costituito da un tratto di pianura caratterizzato da una straordinaria diffusione di coltivazioni pregiati vitivinicole ed olearie che storicamente riveste, oltre la funzione residenziale agricola, la funzione di lavorazione e immagazzinamento del prodotto. Tale caratterizzazione, unitamente al servizio che svolge in favore dell'aggregato urbano, stabilisce per tale contesto un valore di ordine paesaggistico unico, insostituibile, da preservare nel tempo".



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

AREA V URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Altresì il medesimo art. s7.2 stabilisce che *“nelle aree adibite all'attività agricola sono ammessi solo interventi legati all'esercizio dell'agricoltura. Interventi e destinazioni diverse, ovvero che comportino nuova occupazione di suolo e/o compromettano l'efficiente utilizzazione per l'esercizio dell'agricoltura dei predetti terreni, sono subordinate alla dimostrazione della sussistenza di fabbisogni non altrimenti soddisfacibili, ovvero della maggiore onerosità delle alternative possibili, in termini di bilancio ambientale, economico e sociale complessivo”*.

Infine l'art. s7.2 *“disciplina le trasformazioni ammissibili (omissis) con particolare riferimento: 1) alla riconosciuta particolare incidenza del rapporto colture-paesaggio; 2) al miglioramento del rapporto tra gli elementi di valore ambientale e le esigenze produttivo-agricole; 3) alla conservazione, al ripristino ed alla valorizzazione: delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra colture, degli assetti poderali, etc.”*

Inoltre, l'art. P58 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Generale – Parte Programmatica stabilisce che *“in applicazione dell'art. 12 comma 7 del D.lgs. 387/2003, al fine di contemperare l'obiettivo della produzione di energia da fonti rinnovabili con la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario, nella localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili va tenuto conto della classificazione del territorio agricolo di cui alla Tav. D7.1 “Carta sintetica di uso del suolo – Territorio extraurbano” mediante verifica della compatibilità con gli elementi di valore riconosciuti. In particolare:*

- *con riferimento alla zona “Es – Zona agricola pregiata (di alto valore agronomico a produzione specializzata), utilizzata prevalentemente per oliveti, vigneti, frutteti, ecc., nella localizzazione degli impianti va verificata la compatibilità con il sistema delle aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (DOP “Dauno”, DOC “San Severo”, IGT “Daunia”, IGT “Puglia”), individuate quali aree non idonee nell'Allegato 2 al Regolamento Regionale 30 dicembre 2010 n. 24;*
- *con riferimento alle zone “Ea”, “Es”, “Ep” ed “F3” nella localizzazione degli impianti va verificata la compatibilità con la rete dei “Tratturi”, che interessa diffusamente l'intero territorio comunale”.*

Tanto premesso, è necessario verificare la compatibilità con la disciplina dell'art. s7.2 del PUG – Parte Strutturale e con la disciplina dell'art. p58 delle NTA del PUG – Parte Programmatica.

Il progetto in esame interessa un'estesa area ricadente nel **“Contesto agricolo pregiato”** (complessivamente 102 ettari) e prevede l'installazione di eliostati, nonché la realizzazione di una torre di considerevole dimensione (altezza di oltre 120 metri).

Tale intervento, in ragione della tipologia delle installazioni (n. 3.817 eliostati, che occupano 41,3 ha, di altezza pari 9,2 mt in posizione verticale), della configurazione planimetrica e della sua considerevole estensione (oltre 100 ettari di superficie complessivamente interessata), notevolmente superiore all'unità minima colturale (1 ettaro), nonché delle dimensioni planimetriche (13,5 mt x 13,5 mt) e dell'altezza della torre (125 mt), da configurarsi a tutti gli effetti come *“nuova costruzione”* ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.), determina una irreversibile trasformazione di tutto l'ambito territoriale interessato, in contrasto con il vigente Piano Urbanistico Generale - Parte Strutturale.

Si rileva tra l'altro che l'affermazione contenuta nello Studio di Impatto Ambientale, laddove si afferma che *“la Puglia ed in particolare il Tavoliere è già sede di numerosi impianti fotovoltaici ed eolici, a cui la popolazione si è ormai abituata”*, non è in alcun modo riferibile al territorio comunale di San Severo; infatti nel territorio comunale non è ancora presente alcun impianto eolico di grande taglia e sono stati realizzati rari impianti fotovoltaici di dimensione molto contenuta (potenza non superiore ad 1MW), peraltro precedentemente all'approvazione del Piano Urbanistico Generale.

Pertanto, per quanto precede, **si esprime parere non favorevole alla realizzazione del progetto in esame.**

Ad ogni buon fine si fa altresì presente che questo Comune, con Deliberazione del C.C. n. 43 del 7/9/2017 ha adottato l'Adeguamento del PUG al PPTR, prevedendo la classificazione del Contesto Agricolo Pregiato quale UCP - Ulteriore Contesto Paesaggistico *“Paesaggio rurale”*.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Fabio Mucilli



Il Dirigente Area V
ing. Benedetto E. Di Lullo